



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert S.r.l." ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Canino" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n.1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Canino";

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

**Visto** il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto n. 23790 del 30 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo” con sede in Viterbo, Via F.lli Rosselli n.4, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta “Canino”.

**Vista** la nota n. 16507/U del 10 ottobre 2017 con la quale la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo” comunica la volontà di rinunciare all’incarico di autorità pubblica di controllo per la denominazione di origine protetta “Canino”;

**Vista** la nota n. 0042868 del 25 gennaio 2018 con la quale la Regione Lazio ha individuato “BioAgriCert S.r.l.” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, quale struttura di controllo per la denominazione di origine protetta “Canino”, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo”;

**Considerato** che con nota del 7 giugno 2018 “BioAgriCert S.r.l.” ha trasmesso il piano di controllo definitivo per la denominazione “Canino”, conformemente allo schema tipo di controllo nonché il relativo tariffario;

**Considerato** che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Lazio con nota n. 9068 dell’8 giugno 2018, al fine di acquisire un parere di competenza;

**Considerato** che la Regione sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Canino”;

**Ritenuto** di dover disporre il decreto di autorizzazione al nuovo Organismo e contestualmente procedere alla revoca del decreto n. 23790 del 30 dicembre 2016;

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

L’organismo denominato “BioAgriCert S.r.l.” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Canino”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.1263 della Commissione del 1° luglio 1996, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. È revocato il decreto di designazione n.23790 del 30 dicembre 2016 con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo” è stata designata quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Canino”.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo” dovrà rendere disponibile a “BioAgriCert S.r.l.” tutta la documentazione inerente il controllo per la denominazione di origine protetta “Canino”.
4. A ciascuno dei suindicati organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro nelle funzioni di cui al comma 1.

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli ed il relativo tariffario relativi alla denominazione “Canino” presentati da “BioAgriCert S.r.l.”, sono approvati.

**Articolo 3**

**(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. “BioAgriCert S.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
2. “BioAgriCert S.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “BioAgriCert S.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “BioAgriCert S.r.l.”, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "BioAgriCert S.r.l.", è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "BioAgriCert S.r.l.", resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5  
(Vigilanza)**

"BioAgriCert S.r.l.", è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. "BioAgriCert S.r.l.", comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. "BioAgriCert S.r.l.", trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Canino" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "BioAgriCert S.r.l.", è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "BioAgriCert S.r.l.", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)